

C.C. 63 Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. n. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito sentenza Tribunale di Pavia n. 447/09 Rep. 706/09 per la causa Mondo Graphics/Comune di Motta Visconti.

Il Sindaco dà lettura del punto 4) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. n. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito sentenza Tribunale di Pavia n. 447/09 Rep. 706/09 per la causa Mondo Graphics/Comune di Motta Visconti". Indi precisa che trattasi di un contenzioso sorto con la Mondo Graphics che nel 2003 era stata incaricata di fare un filmato sul Comune di Motta Visconti, prodotto che era stato consegnato nel 2004 e che era stato contestato dall'attuale maggioranza per una serie di contenuti non ritenuti corretti e non promozionali del paese. Pertanto a seguito della predetta contestazione non era stata pagata l'ultima rata che ammontava a 2.600,00 euro, sperando di ottenere una modifica del filmato in questione. Purtroppo la causa intentata dalla Mondo Graphics nei confronti del Comune di Motta Visconti è stata persa e se ne deve prendere atto. Il riconoscimento del debito riguarda gli interessi (circa 300,00 euro) e la cifra destinata ai legali della Mondo Graphics. Ricorda che è già stata fatta a tal uopo la variazione di bilancio; non si è potuto portare in Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio entro il mese di giugno perché mancava la notifica della sentenza del tribunale. Ciò precisato, chiede se ci sono eventuali richieste di chiarimento.

Il Consigliere De Giovanni sostiene che l'Amministrazione Comunale precedente che aveva commissionato il filmato aveva anche pagato due rate delle quattro a fronte dell'incarico di cui trattasi. L'attuale maggioranza aveva pagato la terza rata e prima di richiedere il pagamento della quarta rata la Mondo Graphics avrebbe dovuto presentare una bozza del documentario. Se l'A.C. avesse dato degli indirizzi precisi alla persona incaricata di produrre il filmato si sarebbe potuto ottenere un documentario diverso. Se il Giudice ha ritenuto di dare ragione alla Mondo Graphics è perché l'A.C. in questa vicenda ha sbagliato alcuni passaggi e così ora si ritrova un filmato che non va bene e a fronte del quale il Comune deve pagare anche le spese legali per la causa persa. Prosegue ribadendo che l'A.C. non ha prestato attenzione all'esecutore del filmato affinché producesse un documentario rispondente alle proprie richieste e comunque, a Suo parere, si doveva trovare una soluzione per evitare di arrivare al contenzioso.

Il Sindaco, con riferimento a quanto asserito dal Consigliere De Giovanni, assicura che la Mondo Graphics non è stata certamente pagata per ordine di questa Amministrazione Comunale, in considerazione del fatto che gli uffici comunali agiscono autonomamente. Ricorda che nell'anno 2004, dopo il loro insediamento, difficilmente la preoccupazione della maggioranza era quella di sapere che cosa facesse la Mondo Graphics. Aggiunge che la Mondo Graphics non aveva presentato la bozza del lavoro commissionatogli, come invece prevedeva il contratto. Ricorda che la ditta presentò un lavoro già montato con la voce narrante. A quel punto non si è potuto più intervenire per modificare il filmato perché l'unica proposta fatta dalla Mondo Graphics consisteva nel taglio di alcune scene e ciò significava pagare 10.000,00 euro per 40 minuti di filmato con dei contenuti comunque discutibili. Continua dicendo che se il Sig. Rosina avesse seguito la procedura contenuta nel contratto inviando una bozza del filmato sicuramente non si sarebbe arrivati a questo punto. Conclude affermando di essere molto seccata da questa sentenza anche perché il Dvd è intonso (perché il Giudice non lo ha neanche guardato); è lì ancora sigillato così come è stato consegnato dal legale del Comune e ciò denota uno sistema di analizzare un contenzioso; però davanti alla Giustizia ci si inchina e l'A.C. si riserverà di valutare se ricorrere contro questa sentenza.

Il Consigliere De Giovanni ritiene che il Giudice non sia entrato nel merito del filmato, bensì nel merito della procedura amministrativa riscontrando alcune manchevolezze da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Consigliere Bianchi premesso che tutte le sentenze vanno rispettate, precisa che quando la Mondo Grapichs presentò il progetto non c'era questa amministrazione. Sostiene che il filmato in questione a giudizio della maggioranza (ma anche della riunione dei Capigruppo consiliari svoltasi il 7/5/2005) era improponibile perché non rispettava il progetto iniziale tant'è che mancano una serie di riferimenti essenziali per ricostruire la storia del paese. Ricorda che anche l'ex Consigliere De Giuli propose di mantenere ferma la posizione assunta dall'Amministrazione e cioè di contestare il filmato perché non rispettava il progetto iniziale. Dice di avere la trascrizione della parte sonora del filmato (che consegnerà al Segretario per essere allegata al presente verbale) dalla quale si evincono le parti contestate. Prosegue dicendo che non si può fare un documentario su Motta Visconti non parlando dei lavori che in passato venivano svolti dai mottesesi strettamente connessi al fiume Ticino e ai suoi boschi, della Ditta Cagi, della Metalsider, della Metallurgica Viscontea, della Friggi, delle Associazioni di volontariato, dell'Oratorio, nonché dei personaggi che hanno lasciato un segno (in negativo e in positivo) nella storia di Motta Visconti. Conclude asserendo che per il Sig. Rosina avendo presentato il filmato già finito con la voce narrante sarebbe stato molto costoso provvedere ad una modifica dello stesso. La maggioranza accetta la sentenza del Giudice e "obtorto collo" la deve assecondare.

Il Consigliere Arsoni chiede quanto è venuta a costare al Comune questa causa.

Il Sindaco risponde che oltre ai 10.000,00 euro inizialmente pattuiti, 2.539,00 euro in più. Ciò precisato, chiede se ci sono eventuali dichiarazioni di voto.

Il Consigliere De Giovanni, con riferimento a quanto asserito dal Consigliere Bianchi e cioè che il filmato in questione era stato commissionato dalla precedente A.C. e forse volendo così dire ... "se avete commissionato un filmato del genere sono cavoli vostri ...", ribadisce che se il Comune ha perso la causa significa che è sfuggito un passaggio.

Il Consigliere Bianchi, dopo aver ricordato che fu proprio il Consigliere De Giovanni quando ricopriva la carica di Assessore nella precedente Amministrazione a commissionare questo filmato al Sig. Rosina, dice di essere dispiaciuto del fatto che il Comune deve spendere circa 2.600,00 euro per una causa persa, ma è altrettanto dispiaciuto per lo sperpero di 10.000,00 euro per un prodotto che non serve a nulla.

Il Consigliere De Giovanni ribadisce che il Sig. Rosina ha girato il filmato per parecchie ore, forse sarebbe bastato prima che lui consegnasse, com'era nel contratto

Il Sindaco ribadisce che il problema è nato proprio dal fatto che il Sig. Rosina questo non l'ha fatto avendo lasciato al protocollo dei Dvd che nessuno aveva mai visionato, sostenendo che quella era la versione definitiva. Ciò ribadito, esaurito il dibattito, pone in votazione il punto in trattazione.

UDITI gli interventi come sopra riportati per sunto ai fini dell'estensione legale del presente atto in conformità a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG. avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. n. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito sentenza Tribunale di Pavia n. 447/09 Rep. 706/09 per la causa Mondo Graphics/Comune di Motta Visconti";

Visto il verbale n. 14 del 27 maggio 2009, con il quale il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole al riconoscimento del debito de quo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi da competenti Responsabili di Settore;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Sigg. Arsoni, Possi, De Giovanni e Brunato) e n. 1 astenuto (Consigliere Sig. Scamarda),

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG. avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. n. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito sentenza Tribunale di Pavia n. 447/09 Rep. 706/09 per la causa Mondo Graphics/Comune di Motta Visconti";
2. Di disporre che copia del presente atto dovrà essere allegato al rendiconto dell'esercizio finanziario cui si riferisce, nonché inviato alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge n. 289/02.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che in data 13/05/2009 prot. n. 6380 perveniva dall'Avv. Bonelli di Milano copia semplice della sentenza emessa dal Tribunale di Pavia per la causa Mondo Graphics SAS /Comune di Motta Visconti per sentirlo condannare al pagamento alla Mondo Graphics della somma di €2.600,00 oltre IVA ed interessi legali dal 3/01/2005 al saldo e alle spese di lite che liquida in complessivi €2.234,34;
- che con successiva nota del 14/05/2009 prot. n. 6460 il legale trasmetteva la richiesta del 13/05/2009, unitamente alla nota pro forma delle competenze liquidate dal giudice, pervenuta dal legale di controparte;
- che con nota del 20/05/2009 prot. n. 6791 l'Avv. Bonelli, facendo seguito agli esiti della riunione tenutasi in Comune in data 18/05/2009 (nel corso della quale si era evidenziato un errore nella sentenza in quanto sulla somma dovuta dall'ente si era computata anche l'IVA non dovuta), trasmetteva quanto ricevuto a titolo di riscontro dal legale della controparte Avv. Calegari, che riconosceva l'evidenziato errore sollecitando il pagamento della somma dovuta in tempi ristretti;
- che con nota del 20/05/2009 prot. n. 6819 il Sindaco ribadiva la volontà dell'ente di procedere, senza ulteriore aggravio di spese, alla liquidazione di quanto dovuto in esecuzione della sentenza specificando le modalità di versamento, a fronte della presentazione della fattura di €2.600,00;
- che con successiva nota del 22/05/2009 prot. n. 6968 il legale Avv. Bonelli trasmetteva quanto pervenuto dalla collega di controparte in riscontro, nella quale la stessa ribadiva la necessità di ottemperare alla sentenza, liquidando la somma di € 2.600,00 considerato che la relativa fattura risulta essere già in possesso dell'ente e minacciando nel contempo la notifica del precetto;
- che con nota del 25/05/2009 prot. n. 7011 il Sindaco, confermando che gli uffici avevano rintracciato la fattura ribadiva la volontà di liquidare a fronte della stessa, la somma di € 2.600,00, una volta condivise dalla controparte le procedure amministrative, precisando la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio in consiglio comunale al fine di liquidare le somme relative agli interessi e alle spese legali previste dalla sentenza;

Vista la comunicazione del 27/05/2009 prot. n. 7129 con cui l'Avv. Bonelli trasmetteva la nota inviata al legale di controparte, nonché il riscontro pervenuto dalla stessa, nella quale si comunica la imminente notifica del titolo esecutivo costituito dalla sentenza;

Vista la nota prot. n. 7175 del 27/05/2009 con cui il Sindaco trasmetteva al legale dell'ente copia del mandato di pagamento emesso a saldo della fattura 77/2004 della Mondo Graphics

sas per €2.600,00 già comprensiva di IVA , in attesa della regolare notifica della sentenza al fine di riconoscere il debito fuori bilancio in consiglio comunale ;

Dato atto che in data 4/06/2009 prot. n. 7442 veniva notificata all'ente la sentenza sopra richiamata ;

Considerato:

- che l'art. 191 del Dlgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- che, con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- che l'art. 193 del dlgs n. 267/2000, al secondo comma, prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
- che l'art. 193 del dlgs 267/2000, al terzo comma, prevede che possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

Visto l'art. 194 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ritenuto che la fattispecie de qua, rientra nell'ipotesi di cui al comma 1 lett a) dell'art. n. 194 del D.Lgs n. 267/2000 in quanto trattasi di debito derivante da sentenza ;

Constatato che in ogni caso sussiste l'obbligo per l'Ente di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza, fatta salva la possibilità da parte dell'ente di impugnare la citata sentenza davanti alla Corte di Appello;

Richiamata la delibera n. 11/2006 parere n.6 della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti che ribadisce l'obbligatorietà del riconoscimento;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per procedere obbligatoriamente al riconoscimento della legittimità del sopracitato debito fuori bilancio;

Considerato inoltre che sussistono i requisiti dell'urgenza e improrogabilità di cui all'articolo 38 del TUEL, in quanto dalla mancata adozione del presente provvedimento deriverebbero danni all'ente ;

Visto il verbale n. 14 del 27 maggio 2009, con il quale il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole al riconoscimento del debito de quo,

RILEVATO:

- che, ai sensi dell'art. 227 del dlgs 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla sezione enti locali della Corte dei conti;
- che, l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti;

VISTI:

- la deliberazione consiliare n. 34 del 27/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2009;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il dlgs 12 aprile 2006, n. 170;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi da competenti Responsabili di Settore;

DELIBERA

1. Di riconoscere il debito fuori bilancio specificatamente descritto in premessa per complessivi €2.539,04 stante l'obbligo giuridico di provvedere alla regolarizzazione della procedura e alla imputazione a carico del bilancio comunale, trattandosi di debito riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 194 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, comma 1 lett. a), facendo salva e impregiudicata la possibilità da parte dell'Amministrazione comunale di impugnare la citata sentenza davanti alla Corte di Appello;
2. Di dare atto che il riconoscimento riguarda solo la parte relativa agli interessi e alle spese di lite, in quanto l'incarico era stato a suo tempo regolarmente impegnato, mantenendo nel contempo il residuo per il pagamento del saldo, non effettuato a suo tempo in quanto erano state sollevate obiezioni da parte dell'Amministrazione comunale circa la regolarità dello svolgimento della prestazione;
3. Di dare atto che con mandato n. 2086 del 27/05/2009 si è provveduto a liquidare la somma di €2.600,00 come stabilito dalla sentenza citata in premessa;
4. Di dare atto che per la copertura della spesa di €2.539,04 si è provveduto ad una variazione di bilancio con delibera G.C. n.102 del 5/06/2009, inserita per la ratifica all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e che si provvederà a liquidare
5. da parte del Responsabile del settore Segreteria AA.GG.;
6. Di disporre che copia del presente atto dovrà essere allegato al rendiconto dell'esercizio finanziario cui si riferisce, nonché inviato alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge n. 289/02.